

OGGETTO: Pisamo S.r.l. - Cessione al Comune di Calci di una quota dello 0,5% del capitale sociale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Pisa è titolare di una quota del valore nominale di € 1.287.000,00 del capitale sociale di Pisamo – Azienda per la Mobilità S.r.l. (Pisamo S.r.l.), corrispondente al 99% del capitale medesimo;
- Pisamo S.r.l. è la società *in house* che ha per oggetto la produzione di beni e servizi agli enti locali soci, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 175/2016, in materia di mobilità urbana, viabilità, circolazione stradale e traffico, sosta;

VISTO il D.Lgs. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), approvato in attuazione della Legge 124/2015 ("Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"), come modificato ed integrato dal D.Lgs. 100/2017 ("Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica");

RICORDATO che con Deliberazione del C.C. n. 40 del 26.10.2017 è stato confermato il mantenimento della partecipazione in Pisamo S.r.l., ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, in quanto Pisamo S.r.l. è la società *"a cui sono affidate funzioni amministrative e servizi strumentali nel settore della mobilità, della viabilità e sosta, della manutenzione stradale. La società è parte integrante della struttura tecnico-gestionale del Comune di Pisa; essa svolge efficacemente attività indispensabili per l'attuazione dei programmi amministrativi e degli interventi inerenti la mobilità e la viabilità locale"*;

CONSIDERATO che il Comune di Calci, con nota prot. n. 52601 del 20.06.2017, ha espresso la volontà di entrare a far parte della compagine sociale di Pisamo S.r.l., acquisendo una quota dello 0,5% del capitale sociale, per affidare alla stessa funzioni necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali fra quelle previste dall'oggetto sociale;

PRESO ATTO che l'Assemblea di Pisamo S.r.l., nella seduta del 29.09.2017, si è espressa favorevolmente all'ingresso del Comune di Calci nella Società, manifestando la volontà dei soci di accogliere positivamente la richiesta di ingresso, ai sensi dell'art. 7, comma 9, dello Statuto sociale;

VISTO che il Comune di Pisa, con nota del Sindaco prot. n. 89048 del 20.10.2017, ha espresso la disponibilità a valutare la cessione di una parte della partecipazione detenuta in Pisamo S.r.l., corrispondente allo 0,5% del capitale sociale della stessa, per un valore nominale di € 6.500,00, ferme restando le procedure e gli adempimenti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale;

PRESO ATTO che il Comune di Vecchiano, socio di Pisamo S.r.l. con una quota del valore di nominali € 13.000,00, corrispondente al 1% del capitale sociale, con nota prot. n. 95506 del 09.11.2017 ha espresso la propria rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione all'acquisto;

PRESO ATTO che il Comune di Calci, con Deliberazione del C.C. n. 64 del 28.12.2017, ha deciso di acquisire la suddetta partecipazione in Pisamo S.r.l. al prezzo di € 14.749,29 (stimato secondo il criterio del patrimonio netto contabile con riferimento al bilancio dell'esercizio 2016) e di aderire alla Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli enti locali soci;

RITENUTO opportuno favorire l'ingresso del Comune di Calci nella compagine sociale di Pisamo S.r.l. in quanto funzionale all'allargamento dell'attività sociale ad un ulteriore comune dell'Area pisana e quindi alla possibilità di sviluppare il coordinamento e l'integrazione delle misure nel settore della mobilità e della viabilità; in tale prospettiva, l'ingresso del nuovo socio contribuisce al consolidamento territoriale delle funzioni svolte da Pisamo S.r.l. con la prospettiva di una valorizzazione della Società in virtù dell'espansione quantitativa delle attività svolte e degli affidamenti ricevuti;

DATO ATTO che i rapporti fra il Comune di Calci e Pisamo S.r.l. dovranno essere regolati da separati atti intercorrenti fra le due parti, nel rispetto delle norme di legge, di quelle statutarie e delle Linee guida n. 7 dell'ANAC (Delibera n. 951 del 20.09.2017); tali rapporti non costituiscono oggetto della presente deliberazione;

CONSIDERATO che, essendo Pisamo S.r.l. una società *in house* le cui partecipazioni non sono cedibili in regime di libero mercato stante il regime vincolistico previsto dalla legge e dallo Statuto sociale, risulta:

- adeguato procedere all'alienazione della partecipazione in oggetto mediante cessione diretta al Comune di Calci, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 175/2016;
- economicamente conveniente e congruo determinare il prezzo di cessione della partecipazione secondo il criterio del patrimonio netto contabile. In particolare, il prezzo di cessione della partecipazione è fissato in € 14.749,29, salvo che il valore del patrimonio netto della Società al 31.12.2017 non risulti superiore a quello al 31.12.2016; in tal caso il prezzo di cessione della partecipazione sarà dato dal valore della corrispondente frazione del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio dell'esercizio 2017;

RILEVATA la propria competenza a deliberare in ordine alla cessione della partecipazione in oggetto, per quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 7, comma 1, lett. c), e dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 175/2016;

VISTO:

- l'allegata Relazione tecnica istruttoria;
- l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della Direzione Finanze - Provveditorato - Aziende;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione consiliare;

Con votazione effettuata ai sensi di legge, che riporta i seguenti risultati: ...

DELIBERA

1. di approvare la cessione al Comune di Calci una partecipazione in Pisamo S.r.l. per un valore nominale di € 6.500,00, corrispondente allo 0,5% del capitale sociale;
2. di determinare il prezzo di cessione come esplicitato in premessa narrativa;
3. di autorizzare il Sindaco a compiere gli atti necessari all'attuazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 175/2016;
4. di partecipare la presente deliberazione al Segretario Generale, alla Direzione Finanze - Provveditorato - Aziende e alla Direzione Pianificazione urbanistica - Mobilità - Programmazione OO.PP..